



COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 3 Del 14/01/2014	OGGETTO: D.L. 9.2.2012, n., 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4.4.2012, n., 35 - Individuazione soggetto cui attribuire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento .
----------------------------------	---

L'anno duemilaquattordicil giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15,30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
SECCI/ANTONELLO	SINDACO	SI
DEIDDA/ROBERTO	ASSESSORE	SI
COCCO FEDERICA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **SECCI/ANTONELLO** nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

Vista la legge n 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale ha modificato l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato " Conclusione del procedimento", sostituendo i commi 8 e 9 come segue:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato".

Ritenuto dover individuare nel Segretario comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del settore inadempiente;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime, espressa anche ai fini della immediata esecutività,

DELIBERA

Di individuare il Segretario comunale dell'Ente quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del responsabile di settore inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis della legge 241/90, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 – convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1 Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Di pubblicare sul sito internet del Comune il presente provvedimento, nell'ambito della Sezione Trasparenza;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale, ai responsabili dei settori, al Nucleo di valutazione, al Revisore e alla R.S.U.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 267/2000.

**Parere espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo**

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

**IL SINDACO
SECCI/ANTONELLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente il giorno
17/01/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2014 ,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO**

Gadoni; 14/01/2014